

*CITTÁ DI SQUILLACE*  
*-Provincia di Catanzaro –*

# STATUTO COMUNALE

**(Approvato con atto consiliare n. 16 del 9 ottobre 2004 e successivamente  
modificato e integrato con atto consiliare n. 22 del 7 luglio 2006, n. 30 del 24/9/2006 e n. 33  
del 5/10/2009)**

Modifiche e integrazioni a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e delle ulteriori disposizioni legislative sopravvenute.

1	Finalità e funzioni .....
2	L'autonomia, il territorio e la sede .....
3	I valori europei .....
<b>TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA</b>	
4	Partecipazione dei cittadini e valorizzazione delle associazioni .....
5	Consultazione dei cittadini .....
6	Partecipazione al procedimento amministrativo .....
7	Referendum propositivi e abrogativi .....
8	Diritto di accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi e alla informazione
9	Trasparenza dell'amministrazione. ....
10	Difensore civico – Nomina – Attribuzioni .....
11	Sede – Oneri Operativi .....
<b>TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE</b>	
<b>SEZIONE I - I CONSIGLIERI COMUNALI</b>	
12	Poteri, diritti e doveri del consigliere .....
13	Dimissioni del consigliere .....
14	Consigliere anziano .....
15	Decadenza del mandato di Consigliere .....
16	Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo .....
<b>SEZIONE II - IL CONSIGLIO COMUNALE</b>	
17	Organi del Consiglio .....
18	Adempimenti preliminari dopo le elezioni .....
19	Attribuzione del Presidente del Consiglio .....
20	Convocazione e ordine del giorno .....
21	Attività deliberativa del Consiglio .....
22	Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio .....
23	Nomina dei rappresentanti del Comune .....
24	Pubblicità e validità delle sedute .....
25	Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni .....
26	Commissioni consiliari permanenti .....
27	Compiti delle Commissioni consiliari speciali .....
28	Assistenza alle sedute e verbalizzazione .....

29	Regolamento del Consiglio .....
----	---------------------------------

### SEZIONE III – LA GIUNTA COMUNALE

30	La Giunta comunale .....
31	Competenza della Giunta .....
32	Convocazione e ordine del giorno .....
33	Validità delle sedute .....
34	Presentazione e votazione delle proposte di deliberazione .....
35	Documento programmatico e mozione di sfiducia .....
36	Assistenza e verbalizzazione delle sedute .....

### SEZIONE IV – IL SINDACO

37	Elezione .....
38	Funzioni .....
39	Competenze statali del Sindaco .....
40	Vicesindaco .....
41	Deleghe del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione .....
42	Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)
43	Disciplina degli orari .....
44	Accordi di programma .....
45	Forme associative e di collaborazione.....
46	Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)
47	Rappresentanza del Comune presso le assemblee di società di capitali e di strutture associative (comma integrato con di delibera CC n. 22/2006)

### TITOLO III – DECENTRAMENTO

48	Organismi decentrati di partecipazione.....
----	---

### TITOLO IV – UFFICI COMUNALI E PERSONALE

49	Principi e criteri direttivi .....
50	Personale .....
51	Incarichi esterni.....
52	Organizzazione amministrativa .....
53	Segretario Comunale.....
54	Controllo di gestione e revisore dei conti .....

### TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

55	Modalità di erogazione dei servizi .....
56	Sanzioni amministrative .....

## TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 57    Inventario e patrimonio (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)
- 58    Uso civico (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)
- 59    Jus patronati (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)
- 60    Urbanistica consensuale e partecipata (comma integrato con delibera di CC n. 22/2006)

## TITOLO VII - APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

- 61    Approvazione dello Statuto .....
- 62    Revisione e abrogazione dello Statuto .....

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 63    Vigore dei regolamenti vigenti .....

Art. 1  
(Finalità e funzioni )

1. *Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Squillace in attuazione del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, sull'ordinamento delle Autonomie Locali in armonia con la Costituzione Italiana ed in particolare con la legge costituzionale 18/10/2001, n.3.*
2. *I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.*
3. *La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili e i regolamenti ad esso collegati.*
4. Il Comune di Squillace rappresenta la comunità squillacese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzando verso obiettivi di progresso civile e democratico e di solidarietà sociale.
5. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali.
6. Il Comune:
  - a)-promuove ogni forma idonea di collaborazione con i comuni contermini, con la provincia, con la regione ed altri enti pubblici;
  - b)-riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una più alta qualità della vita;
  - c)-salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto dell'identità storica e dell'integrità fisica del suo territorio;
  - d)-promuove e realizza, nell'ambito delle sue competenze, la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio della pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
  - e)-assicura l'assistenza e la protezione dei cittadini che non sono autosufficienti (bambini-anziani-ammalati-tossicodipendenti-ecc.) assumendo tutte le iniziative atte a rimuovere i disagi di ordine economico, sociale e sanitario;
  - f)-concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la salute del cittadino e dell'ambiente,
  - g)-favorisce l'attività agonistica in tutti i suoi molteplici aspetti esaltando e incentivando la pratica sportiva con idonee strutture ed in particolare quella dilettantistica;
  - h)-adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, favorisce e promuove attività culturali;
  - i)-tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con pertinenze artistiche e tradizionali.
7. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma.
8. Il gonfalone del Comune, su campo azzurro e con fregi ricamati in oro zecchino, riporta al centro lo stemma a scudo sovrastato da corona turrata nel quale è simboleggiata l'antica origine magno-greca della città. All'interno, in alto, il toponimo greco della città "SKILLETION", al centro dello stemma una testa di profilo con elmo alato del dio Mercurio, una nave quadriremi, le onde del mare e, infine, i tre colli.

9. Nelle cerimonie, manifestazioni e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale. L'uso e la produzione di tali simboli sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune, nel rispetto della Legge e di apposito Regolamento.
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla, a norma dell'art. 50, comma 12, D. Lgs. n.267/2000.
8. Il Palazzo Civico, sede degli organi ed uffici comunali, è ubicato in Piazza Municipio. n. 1. Gli organi collegiali del Comune, in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa determinazione del Sindaco o del Presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse con le modalità previste dal regolamento del relativo organo collegiale.
9. Previa proposta della Giunta, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco, per esigenze logistiche o di decentramento, deve istituire uffici anche in altre sedi, particolarmente nelle frazioni.

## Art. 2

### *(L'autonomia, il territorio e la sede)*

1. Il Comune di Squillace è ente autonomo territoriale, con potestà statutaria e regolamentare, della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 5 della Carta Costituzionale. Il Comune esercita la propria autonomia nell'ambito delle leggi dello Stato, quali il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che qui integralmente si recepisce.
2. Il territorio del Comune di Squillace si estende per Kmq. 27 e comprende la parte di suolo nazionale delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.9.1954, n. 1128, approvato dall'ISTAT.
3. Il territorio del Comune confina: a Nord con quello di Borgia e Girifalco, a Sud con quello di Staletti, Gasperina, Montauro e Palermiti, ad Ovest con quello di Vallefiorita e Amaroni, e a Est con il mar Ionio.
4. Fanno parte del Comune le frazioni di *Squillace Lido* (già contrade *Gironda*, *Governatore* e *Principe*) e di *Fiasco-Baldaya*.
5. Al di là del rapporto di residenza, il Comune rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle persone singole ed associate che hanno nel Comune il domicilio o rapporti diversi da quello della residenza, nei limiti ed in relazione a tali rapporti.
6. Squillace, città delle ceramiche, riconosce e valorizza la vocazione e le tradizioni del proprio territorio. Il Comune di Squillace riconosce i valori culturali e artistici della propria tradizione storica e assumendone la tutela, valorizza i beni culturali, ambientali e del proprio artigianato come fattore dello sviluppo del territorio.
7. Il S. Patrono è Sant'Agazio, centurione e martire, che si onora principalmente nel giorno 7 di maggio, secondo l'antichissima tradizione bizantina e con l'antica Fiera. Il 7 maggio è, perciò, anche festa civile ad ogni effetto di legge

## Art. 3

### *(I valori europei)*

1. Anticipati e promossi dai figli prestigiosi, Cassiodoro Senatore e Guglielmo Pepe, il Comune ispira la propria azione ai valori della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia, promuove lo sviluppo della cultura, della convivenza, della cooperazione, della solidarietà e dell'affermazione dei diritti umani, sia in seno alla propria comunità che nei rapporti con altre comunità; promuove, altresì, il progresso morale e materiale della comunità locale,

valorizzandone la specificità legata alla tradizione religiosa e civile, alla cultura e alla vocazione socio-economica.

2. Il Comune persegue le finalità ed i principi della "Carta Europea dell'Autonomia Locale", adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con altri Enti Territoriali, nei modi stabiliti dal regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Particolare attenzione è riservata ai problemi degli emigrati favorendo e sviluppando il legame con la comunità residente.
3. Il Comune riconosce nella solidale e pacifica convivenza internazionale il presupposto per il progresso morale e materiale fra le nazioni.
4. Nel rispetto della legislazione interna e internazionale, dà asilo ai profughi, ai rifugiati, ai perseguitati politici e favorisce l'inserimento e l'integrazione socio-economica degli immigrati e degli extracomunitari.
5. Consente, in regime di reciprocità, scambi culturali, commerciali e forme di gemellaggio con le comunità locali di altri paesi comunitari e extracomunitari.
6. Promuove iniziative in favore dell'unificazione europea, della pace e umanitarie in favore delle popolazioni economicamente più deboli; incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione, e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche e della solidarietà fra diversi per una società di eguali.

## *TITOLO I*

### *ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA*

#### *Art. 4*

##### *(Partecipazione dei cittadini e valorizzazione delle associazioni)*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti, secondo i principi contenuti nella normativa vigente.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti sociali ed economici su specifici temi, attraverso l'istituto del referendum .
5. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con il coinvolgimento dei vari organi scolastici esistenti nel territorio.
6. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani e rapporti con l'UNICEF.
7. Le modalità di composizione, elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale.
8. Le consulte, i comitati di frazione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono organi di partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente.
9. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni che operano nei settori

dei servizi sociali, dell'assistenza, del turismo, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero e gli organi locali di informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento.

10. Il Comune può stipulare con associazioni o società cooperative e del volontariato operanti nei settori di cui al comma i convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
11. Il Comune favorisce l'attività di associazioni a carattere sociale - politico, diverse dai partiti e dalle associazioni ad essi assimilabili, che operino prevalentemente su base comunale.

## Art. 5

### *(Consultazioni dei cittadini)*

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere petizioni e interrogazioni al Comune per esporre necessità collettive o per chiedere provvedimenti.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.
3. Per acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e garantire la partecipazione della comunità locale il Comune promuove la costituzione della "CONSULTA COMUNALE" per consentire:
  - pareri consuntivi su richiesta dell'amministrazione,
  - rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.
4. Il regolamento disciplina le modalità di composizione della "CONSULTA COMUNALE" e le forme di partecipazione.
5. Il Comune promuove altresì la costituzione della "CONSULTA GIOVANILE" e della "CONSULTA DEGLI ANZIANI". Le modalità di composizione e le forme di partecipazione di dette consulte sono disciplinate dal regolamento.

## Art. 6

### *(Partecipazione al procedimento amministrativo)*

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

## Art. 7

### *(Referendum propositivi e abrogativi)*

1. Su richiesta del 30% (trentapercento) degli elettori, il Comune indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi di interesse generale.
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
  - revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
  - tributi, bilancio e mutui;
  - espropriazione per pubblica utilità;
  - designazione e nomine.
3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di chema di deliberazione.
4. La loro ammissibilità è dichiarata "dalla Commissione per i referendum".
5. Il regolamento disciplina le modalità di composizione "della Commissione per i referendum".



6. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
7. Esse sono vincolate per il consiglio comunale e qualora questo ultimo, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati, non provvede con gli atti esecutivi che si rendono necessari può essere richiesto dai promotori del referendum all'organo di controllo l'invio di un commissario in sostituzione.
8. Il Comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
9. Alla consultazione referendaria partecipano i cittadini residenti.
10. Il regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.
11. I referendum di cui al presente articolo non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

## Art. 8

### *(Diritto di accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi e alla informazione)*

1. Fatti salvi i limiti posti dalla legislazione vigente e dal relativo regolamento governativo, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune e di ottenere le relative copie, secondo le modalità stabilite dal regolamento, tenendo conto dei limiti riguardanti le informazioni riservate e di quanto forma atto propedeutico anche a norma dell'art. 43, comma 2 del T.U. n. 267/2000.
2. L'estrazione di copie da parte dei cittadini non costituisce titolo valido se non in regola con la vigente legislazione in materia di bollo.
3. Il regolamento disciplina il diritto di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente.

## Art. 9

### *(Trasparenza dell'Amministrazione)*

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il Comune rende pubblici, con strumenti di informazione e di comunicazione di massa:
  - il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  - i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale;
  - gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;
  - i criteri di assunzione temporanea di personale e di bandi di concorso.

## Art. 10<sup>1</sup>

### *(Difensore Civico – Nomina – Attribuzioni)*

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio segreto nell'ambito di cittadini residenti nel Comune aventi i requisiti per la nomina a Giudice Conciliatore (Ordinamento Giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e ss.mm.ii.), che qui si riassumono:
  - a) essere cittadino italiano;

---

<sup>1</sup> Artt. 10 e 11 sostituiti con atto di C.C. n. 33/2009

- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  - c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d) avere conseguito almeno un diploma di Scuola Secondaria superiore;
  - e) avere idoneità fisica e psichica;
  - f) avere età non inferiore a 25 anni;
2. Non può essere nominato difensore civico:
- A) chi si trova in condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - B) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali o di altri organismi sovracomunali;
  - C) i ministri di culto;
  - D) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  - E) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
  - F) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. La scelta deve cadere comunque su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.
4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e fino alla nomina del successore. Il Difensore Civico che ricopre il mandato per due volte consecutive non è subito rieleggibile per il terzo mandato. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia, o per una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il consiglio dovrà essere riunito entro 30 giorni per la nomina del successore. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può promuovere o aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti locali diversi. In tal caso la residenza richiesta dal precedente comma 1 deve riguardare un Comune dell'ambito territoriale definito.
6. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'Ente".
8. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta, indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

**Art. 11**  
**(Sede - Oneri Operativi)**

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici e servizi comunali. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici, competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non inferiore a 20 giorni.
2. Invia apposita relazione al Segretario Comunale contenente la indicazione delle inadempienze riscontrate, perché siano attivati eventuali procedimenti disciplinari a carico dei funzionari responsabili. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato. Ha diritto di ottenere, a richiesta, e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati. Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisato nel corso della propria attività.
3. Viene demandata al Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.
4. La sede del difensore civico è presso il comune.
5. Il Consiglio Comunale determina l'eventuale rimborso forfettario per le spese di ufficio e può attribuire una indennità di carica in misura non superiore a quella stabilita del Presidente del Consiglio Comunale.

## *TITOLO II*

### *ORDINAMENTO DEL COMUNE*

#### *SEZIONE I*

#### *I CONSIGLIERI COMUNALI*

##### Art. 12

##### *(Poteri, diritti e doveri del consigliere)*

1. Ciascun consigliere rappresenta la collettività comunale, senza vincolo di mandato;
2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ciascun consigliere ha diritto di avere piena informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
4. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.
5. Il regolamento del Consiglio stabilisce forme di contingentamento dei tempi della discussione.
6. Ciascun consigliere ha il dovere di partecipare ai lavori del Consiglio
7. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 13  
*(Dimissioni del consigliere)*

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 D.Lgs n.267/2000<sup>2</sup>.

Art. 14  
**(Consigliere anziano)**

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73 del DLgs. N.267/2000.
2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 15  
*(Decadenza del mandato di Consigliere)*

1. Il Consigliere comunale che non interviene alle sedute di Consiglio per 5 (cinque) volte consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio accertata l'assenza maturata dal Consigliere, e comunica allo stesso, per iscritto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori nei termini fissati dal regolamento”

Art. 16  
*(Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo)*

---

1. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, perchè questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
4. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.
5. L'organizzazione e il funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.

## *SEZIONE II*

### *IL CONSIGLIO COMUNALE*

#### Art. 17 *(Organi del Consiglio)*

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio con il suo Presidente, il Sindaco, la Giunta;
2. Il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da 16 membri<sup>3</sup>, è l'organo che rappresenta tutta la Comunità e che compie le scelte politiche - amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi;
3. Nel proprio seno il Consiglio Comunale nomina un Presidente le cui funzioni sono disciplinate dalla legge e nell'ambito del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 18 *(Adempimenti preliminari dopo le elezioni)*

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione della sua elezione e deve tenersi entro 10 giorni dalla sua convocazione.
2. È presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Quale primo adempimento il Consiglio, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti. Per la convalida degli stessi la votazione è palese e possono partecipare anche i consiglieri nei cui confronti sia stato presentato ricorso di ineleggibilità.
4. Procede a votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, alla elezione tra i consiglieri del Presidente del Consiglio.

#### Art. 19 *(Attribuzione del Presidente del Consiglio)*

1. Il Presidente del consiglio:
  - a. rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco; presiede la seduta e ne dirige i lavori;

---

<sup>3</sup> Cfr. d.lgs. n.267/2000, art.37, comma 1.

- c. decide sulle ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulla stessa la decisione del Consiglio;
- d. ha poteri di polizia nel corso delle svolgimento delle sedute consiliari;
- e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Le funzioni di Presidente del Consiglio, in sua assenza, sono esercitate dal Consigliere Anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

## Art. 20

### **(Convocazione e ordine del giorno)**

- 1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
- 3. Il Consiglio comunale può essere convocato, in via straordinaria:
  - a)-su richiesta del Sindaco;
  - b)-per deliberazione della Giunta;
  - c)-su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. In quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.
- 4. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore.
- 5. L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 6. Il Consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa determinazione del Presidente, sentito il Sindaco.
- 7. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
- 8. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la seduta.
- 9. Il deposito degli atti all'esame del Consiglio comunale è disciplinato dal regolamento.
- 10. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.
- 11. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo del deposito.
- 12. Il regolamento riserva altresì apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione delle interrogazioni, delle mozioni e delle proposte dei consiglieri.

## Art. 21

### *(Attività deliberativa del Consiglio)*

- 1. Sulle materie di competenza del Consiglio di cui all'art. 42 D.Lgs n.267/2000 come modificato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001, l'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente, alla Giunta comunale, al Sindaco, a ciascun consigliere, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il regolamento del Consiglio determina i casi e le modalità con cui il Consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale da comitati e associazioni di cittadini.
- 3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e

- devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste.
4. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 22

### *(Attività di indirizzo e di controllo dal Consiglio)*

1. Il Consiglio comunale può discutere su temi che interessano la comunità locale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Nel caso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno o nel caso previsto dal primo comma, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio ordine del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della giunta o del Consiglio.
3. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni, consorzi presentano una relazione sull'attività svolta. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con il voto.

## Art. 23

### *(Nomina di persone)*

1. Il Consiglio comunale disciplina i criteri da seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, di competenza del Sindaco. La nomina o la designazione dei Consiglieri comunali è disciplinata dal regolamento.

## Art. 24

### *(Pubblicità e validità delle sedute)*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Qualora la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale ne è steso il verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.
3. non concorrono a determinare la validità della seduta:
  - a)-i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi;
  - b)-i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

## Art. 25

### *(Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni)*

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto disposto nel comma 2. Esse avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui il regolamento prevede la votazione per appello nominale.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti le schede bianche o quelle nulle.

## Art. 26

### *(Commissioni consiliari permanenti)*

1. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo consiliari.
2. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti costituite in modo che ciascuna corrisponda a un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Il regolamento stabilisce i criteri per assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni; disciplina l'attività e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti.
7. Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesto il dovere, di partecipare alle sedute delle commissioni.
8. Qualora la commissione è chiamata a svolgere funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere espresso da parte dei gruppi di minoranza.
9. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dipendenti del Comune, nonché gli esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato.

## 10.Art. 27

### *(Compiti delle Commissioni consiliari speciali)*

1. Su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. In materia si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

## Art. 28

### *(Assistenza alle sedute e verbalizzazione)*

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio anche con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale o da colui che legalmente lo sostituisce nel compito di verbalizzare. Il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. Il verbale è sottoscritto da colui che ha presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta e dal Segretario comunale o colui che lo ha sostituito.
3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.



## Art. 29

### *(Regolamento del Consiglio)*

1. A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo.

## SEZIONE III

### LA GIUNTA COMUNALE

## Art. 30

### *(La Giunta Comunale)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs n.267/2000, commi 1 e 2, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori non superiore a sei, compreso il Vice Sindaco.
2. A norma del comma 4 dell'art. 47 D.Lgs n.267/2000 gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Per le nomine successive a quelle iniziali, il Sindaco dà comunicazione al consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla data della avvenuta nuova nomina.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla convalida degli eletti, il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sentita la Giunta.
5. Per la rimozione della cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.
6. Con cadenza annuale il Sindaco relazione dettagliatamente al Consiglio sulla attività svolta dall'esecutivo durante l'anno decorso in maniera tale da porre il Consiglio stesso nelle condizioni di verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.
7. *Ogni singolo Assessore relaziona di volta in volta in Consiglio in merito alle attività collegate alla specifica delega ad esso attribuita dal Sindaco.*
8. *I poteri di gestione in capo alla Giunta sono ammessi ai sensi e per gli effetti della L. n. 388 del 23/12/2000, art. 53 comma 23 come modificato dall'art. 29 comma 4 della L. n. 448 del 28/12/2001.*

## Art. 31

### *(Competenza della Giunta)*

1. Nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 48 del D.Lgs n.267/2000 la Giunta comunale:
  - a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune;
  - b) adotta tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio e del Sindaco ;
  - c) adotta tutti gli atti che comportano impegni di spesa che non siano di competenza dei responsabili;
  - d) provvede alle nomine che non siano di competenza del Sindaco e del Consiglio;
  - e) predispone i progetti del bilancio annuale e di quello pluriennale di previsione;
  - f) predispone il bilancio consuntivo;

- g) nomina le commissioni di studio e consulta con il compito di studiare piani e programma di rilevanza per la comunità locale;
- h) riferisce al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- i) assicura il normale funzionamento dei servizi comunali;
- j) vigila sull'andamento e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
- k) promuove l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- l) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e delle procedure selettive e concorsuali

2- La Giunta svolge la sua attività attraverso deliberazioni collegiali e atti di indirizzo;

### Art. 32

#### *(Convocazione e ordine del giorno)*

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.
2. In caso di sua assenza o impedimento la convocazione è disposta dal Vice-Sindaco.
3. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco.
4. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice-Sindaco, la Giunta è presieduta dall'assessore anziano di età.
5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
6. L'attività della Giunta è collegiale. Il Sindaco, che la presiede, ne garantisce l'unità di indirizzo, coordina e promuove le attività dei singoli assessori.
7. Gli assessori rispondono collegialmente degli atti posti in essere dalla Giunta ed, individualmente, degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza.

### Art. 33

#### *(Validità delle sedute)*

1. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

### Art. 34

#### *(Presentazione e votazioni delle proposte di deliberazione)*

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri richieste dalla legge.
3. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
4. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.
5. La Giunta risponde collegialmente degli atti deliberativi assunti.

## Art. 35

### *(Documento programmatico e mozione di sfiducia,)*

1. I gruppi consiliari che approvano gli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio comunale di non far più parte della maggioranza.
2. I gruppi consiliari che non approvano gli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge e di Statuto.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 D.Lgs n.267/2000, comma 2, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
4. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti

## Art. 36

### *(Assistenza e verbalizzazione delle sedute)*

1. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta.

## *SEZIONE IV IL SINDACO*

## Art. 37

### *(Elezioni)*

1. *Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del rispettivo Consiglio comunale. La sua proclamazione è fatta con le forme di rito immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Egli esercita immediatamente tutte le prerogative attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.*
2. *Il Sindaco rende il proprio Giuramento di fedeltà nel corso del primo Consiglio comunale di fronte ai Consiglieri, al Gonfalone scortato dalla Guardia comunale in alta uniforme e al popolo che lo ha eletto, con la formula "Giuro di essere fedele alla Costituzione Italiana" e in forma solenne dopo il suono dell'Inno di Mameli e dell'Inno dell'Europa.*
3. *Il Sindaco rappresenta il popolo squillacese e governa la struttura Comunale nell'interesse del popolo e nel rispetto della costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, dello Statuto comunale e dei regolamenti secondo i principi della sussidiarietà e dell'autonomia locale.*

## Art. 38

### *(Funzioni del Sindaco come Capo dell'Amministrazione)*

1. *Il Sindaco :*
  - rappresenta il Governo nelle materie per le quali svolge funzioni di Ufficiale di Governo, come specificato al successivo art. 39.
  - presiede la Giunta ed il Consiglio comunale, fino all'elezione del Presidente;

- rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
  - esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto;
  - Risponde delle opinioni espresse e dei voti dati, durante l'esercizio del suo incarico, davanti al Consiglio comunale;
  - assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre realtà economiche, culturali, sociali, promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività;
  - assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  - indice i referendum e ne proclama i risultati;
  - indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.
2. *Il Sindaco conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi nonché delle Posizioni di responsabilità al personale dipendente, li revoca e/o li conferma su base fiduciaria nel rispetto delle norme vigenti. Sceglie, revoca e/o conferma il Segretario Generale e il Direttore Generale nei modi consentiti.*
  3. *Il Sindaco propone al Consiglio gli indirizzi programmatici e di Governo per la durata del mandato elettivo e li aggiorna nel corso del mandato in relazione ai bisogni della Città.*
  4. *Il Sindaco ha la rappresentanza legale in sede giudiziaria dell'Ente.*

## Art. 39

### *(Competenze statali del Sindaco)*

1. Nel rispetto dell'art. 54 D.Lgs n.267/2000, il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma .
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 40  
*(Vice Sindaco)*

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 41  
*(Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione)*

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori e ai consiglieri nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 42  
*(Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali)*

1. *Il Sindaco può determinare gli indirizzi generali dell'attività ai quali devono uniformarsi gli Amministratori e i Sindaci di nomina o designazione del Sindaco stesso ed i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.*
2. *La decisione ed il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto delle Società di Capitali partecipate e delle Associazioni che non comporti impegno di spesa a carico del bilancio comunale ovvero una modifica degli assetti in contrasto con il presente Statuto, sono assunti dal Sindaco di Squillace ovvero, in caso di delega, dai suoi delegati, previa formale intesa con il sindaco medesimo. Negli altri casi devono essere conformi ad una precedente deliberazione dell'organo competente.*
3. *Il Sindaco riferisce all'organo competente sulle modifiche di cui al comma precedente.*
4. *Il Sindaco può convocare in conferenza i rappresentanti del Comune nelle strutture di cui al presente articolo. La conferenza è presieduta dal sindaco che ha il compito di armonizzare l'azione dei rappresentanti al programma di mandato del Comune.*

#### Art. 43

##### *(Disciplina degli orari)*

1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, per come previsto dall'art. 50 D.Lgs n.267/2000 come modificato dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001,.

#### Art. 44

##### *(Accordi di programma)*

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio comunale, promuove la conclusione di accordi di programma previsti dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale può avanzare proposte motivate per la promozione di un accordo di programma. Il Sindaco, in tal caso, sottopone la proposta all'esame della Giunta e riferisce in ogni caso al Consiglio comunale sulla deliberazione della Giunta.

#### Art. 45

##### *(Forme associative e di collaborazione)*

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità ed in particolare per valorizzare le vocazioni economiche, culturali e sociali della comunità locale, il Comune può stipulare convenzioni e costituire e partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati.
2. La convenzione è sottoposta per l'approvazione al Consiglio comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze a norma D.Lgs n.267/2000 .
3. Il Comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 1 dal Sindaco o dal suo delegato.

#### Art. 46

##### *(Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche)*

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazione pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'adozione integrata e coordinata delle stesse.
2. La gestione dei servizi di interesse sovracomunale può essere affidata, ai sensi di legge alla Comunità Montana sulla base di disciplinari che conservino al Comune la potestà di verifica dei risultati di gestione, il recupero dei danni eventualmente patiti ed il recesso.

#### Art. 47

##### *(Rappresentanza del Comune presso le assemblee di società di capitali e di strutture associative)*

1. Il rappresentante del Comune nell'Assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona ad da esso delegata per un tempo stabilito o di volta in volta, scelta anche tra i Consiglieri comunali, i Responsabili di Posizione Organizzativa o i Dirigenti del Comune ove nominati e in quanto consentito dalla legge.
2. I soggetti delegati sono vincolati al mandato espresso del Sindaco sui singoli oggetti trattati dalle Assemblee nelle quali esercitano la delega.

### *TITOLO III DECENTRAMENTO*

#### Art. 48

#### *(Organismi decentrati di partecipazione)*

1. Il Comune favorisce la istituzione di comitati rionali o di frazioni, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. I comitati rionali o di frazione riconosciuti dal Comune vengono consultati regolarmente dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio. Possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali.
3. Il regolamento disciplina le modalità di composizione dei comitati o di frazione.

### *TITOLO IV*

#### *UFFICI COMUNALI E PERSONALE*

#### Art. 49

#### *(Principi e criteri direttivi)*

1. L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.
2. L'organizzazione degli uffici si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
3. *Ai fini di cui sopra sono recepite le norme a favore dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti fissate dalla L. n. 388/2000 art. 53 comma 23, come modificato dall'art. 29 comma 4 della L. n. 488/2001, nonché i principi desumibili dalle disposizioni della L. 15/7/2002, n. 145 e dalla relativa Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, n. 4/2002 in data 7 ottobre 2002.*

#### Art. 50

#### *(P e r s o n a l e)*

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati, ai sensi di legge, in un ruolo organico.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il regolamento, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ente, disciplina:
  - a) la dotazione organica;
  - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - c) le procedure per l'assunzione del personale.
4. Il regolamento disciplina altresì:
  - a) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui alla legge.
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## Art. 51

### *(Incarichi esterni)*

1. In caso di assenza dei responsabili dei settori, a supporto degli stessi e per particolari motivate esigenze connesse al miglior funzionamento dei Settori, la Giunta comunale può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermo restando i requisiti fissati dal Regolamento.
2. Il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato.
3. La durata del contratto non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

## Art. 52

### *(Organizzazione amministrativa)*

1. L'organizzazione burocratica del Comune è definita dal regolamento che ne individua l'articolazione organizzativa e funzionale.

## Art. 53

### *(Segretario Comunale)*

1. Il Comune ha un Segretario dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 D.Lgs. n. 267/2000.
2. Lo stato giuridico, il ruolo, le funzioni ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario comunale, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi, delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente, dei regolamenti comunali e della normativa vigente :
  - coordina l'attività dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, dirimendo eventuali conflitti di attribuzioni e di competenza; esamina i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
  - vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
  - determina, ove non diversamente stabilito, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il servizio o l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
  - cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a se, o ad altro dipendente addetto al servizio stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente alle singole procedure;
  - partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale ed esprime se richiesta, una valutazione tecnico-giuridica sulla proposta di deliberazione ;
  - cura la redazione dei verbali che sottoscrive assieme al sindaco o al presidente del consiglio;
  - dirige direttamente gli uffici ed i servizi cui non può essere preposta altra figura professionale;
  - può rogare i contratti dell'ente.



## Art. 54

### *(Controllo di gestione e revisori dei conti)*

1. Il controllo di gestione è esercitato dal revisore dei conti, eletto con le modalità e nelle forme di legge.
2. Il revisore dei conti può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo; egli esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

## *TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI*

### Art. 55

#### *(Modalità di erogazione dei servizi)*

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti e erogati, in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e sociale effettuate dal Consiglio comunale, da organismi comunali, da consorzi, da soggetti privati.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dall'apposito regolamento.

### Art. 56

#### *(Sanzioni amministrative)<sup>4</sup>*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## *TITOLO VI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA*

### Art. 57

---

<sup>4</sup> introdotto in forza anche dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003.

## *Inventario e patrimonio*

- 1. Il Patrimonio di proprietà comunale e bene della collettività dei residenti e in quanto tale va utilizzato, gestito e conservato con la massima attenzione e con la diligenza del buon padre di famiglia.*
- 2. Il Comune di Squillace, allo scopo di conservare, tutelare, accertare la consistenza, salvaguardare integrità e curare l'Amministrazione del proprio patrimonio, predispone ed aggiorna l'inventario, redatto secondo le modalità indicate nel Regolamento di Contabilità.*
- 3. Ogni bene appartenente al patrimonio comunale, anche per categoria, è affidato a specifici settori dell'organizzazione interna dell'Ente, che cureranno in proprio se il bene è utilizzato dal Comune e, per il tramite di controlli se il bene è condotto da terzi, sulla base di precisi protocolli.*

### *Art. 58*

#### *Uso Civico*

- 1. L'uso civico, presidio dei beni di proprietà comunale di uso collettivo contro la privatizzazione, riconosciuto dalla Legge dello Stato a garanzia della loro conservazione, rigoroso e irrinunciabile strumento per il corretto uso del territorio a fini individuali e pubblici, fa parte integrante del complesso dei diritti del Comune di Squillace e dei suoi cittadini.*
- 2. Il Comune gestisce, tutela e valorizza il demanio sottoposto ad uso civico anche sotto il profilo ambientale, patrocinandone la difesa e promuovendone lo sviluppo.*
- 3. Il diritto di uso civico viene esercitato dalla collettività dei cittadini titolari di tale diritto in conformità alle leggi ed al regolamento comunale.*
- 4. Il Regolamento deve prevedere, nell'ambito dell'unicità del bilancio, una dimostrazione della destinazione dei suoi proventi in conformità alla legge.*

### *Art. 59*

#### *(Jus patronati)*

- 1. Il diritto storico di proprietà e di patronato sulla Chiesa – Romitorio- di Santa Maria del Ponte o del Rinfresco, e aree adiacenti, maturato con l'edificazione della stessa nel 1724e codificato con l'inventario patrimoniale, in quanto provenienti dalle ex Opere Pie, l'ultimamente redatto con deliberazione Podestarile n. 165 del 31 dicembre 1933, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Catanzaro il 14 giugno 1933, si esercita secondo apposita convenzione tra il Comune e l'ordinario Diocesano, ultimamente approvata con atto consiliare del 28/5/1993.*
- 2. La modifica della convenzione costituisce modifica del presente Statuto.*

### *Art. 60*

#### *(Urbanistica consensuale e partecipata)*

- 1. Per lo sviluppo urbanistico e sociale del territorio, il Comune adotta il metodo della più moderna urbanistica consensuale e partecipata, favorendo la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro (APQ), di Programmi Integrati di Intervento, ecc ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19 del 16/4/2002, della L. 17/2/1992, n. 179, della L. 23/12/1996, n. 622 art. 2, comma 203 e del D. Lgs. 267/2000, art. 34.*
- 2. Tale metodo è adottato anche per l'attuazione dei Piani Territoriali di livello comunale, nonché per l'attuazione dei Patti Territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziario, ivi compresi*

*interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, promossi e conclusi dai soggetti interessati.*

## *TITOLO VII APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO*

### *Art. 61 (Approvazione dello Statuto)*

1. Lo Statuto del Comune deve essere approvato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizione di cui al predetto comma si applicano anche a modifiche statutarie.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti<sup>5</sup>.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

### *Art. 62 (Revisione ed abrogazione dello Statuto)*

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge e lo Statuto stabilisce per la approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento della entrata in vigore di quest'ultimo.

## *TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

### *Art. 63 (Vigore dei regolamenti vigenti)*

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

---

<sup>5</sup> si cancellano le parole “Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale” in quanto il controllo da parte dell’organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.